

## LEGGE 5 febbraio 1992 numero 104

### “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

**Art. 3. Soggetti aventi diritto.** - E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

**Art. 4. Accertamento dell’handicap.** - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15, ottobre 1990, n. 295 (3), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

#### **Art. 33. Agevolazioni** -

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (47), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (47/a).

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti della citata legge n. 1204 del 1971 (47), si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971(47), nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (47).

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (47/cost).

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

- 
- 3) Alla voce "Collocamento dei lavoratori".
  - 47) Alla voce "Lavoro".
  - 47/a) Per l'interpretazione autentica dell'espressione "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" vedi art.2 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324 alla voce "Sanità pubblica".
  - 47 cost.) La Corte costituzionale con sentenza 325/1996 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.33, 5° comma, in riferimento all'art.3 della Costituzione.